

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1759

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria

Presentato il 29 maggio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge riproduce il contenuto dell'atto Camera n. 4014, presentato il 21 marzo 1983 e decaduto per la fine anticipata della VIII legislatura. Esso è diretto ad abrogare l'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, che limita, come è noto, a litri 30 ed a litri 150 il quantitativo di gasolio contenuto nei serbatoi degli autoveicoli in uscita dal territorio del-

lo Stato ed adibiti al trasporto, rispettivamente, delle persone e delle merci. Tale disposizione venne, a suo tempo, adottata allo scopo di contenere i consumi interni di gasolio, specie se provocati da rifornimenti speculativi da parte di autotrasportatori dei paesi confinanti, atteso il minor prezzo vigente in Italia per il prodotto stesso.

Esso ha però formato oggetto di numerosi ricorsi sia da parte dei governi di alcuni Stati, anche comunitari, sia di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

associazioni professionali, nonché di interrogazioni scritte ed orali presentate da membri del Parlamento europeo.

La Commissione delle Comunità europee è allora intervenuta presso le autorità italiane sottolineando che la disposizione in parola è configurabile quale atto lesivo degli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 34 del trattato di Roma e facendo, quindi, presente che ove la sua applicazione non fosse stata sospesa sarebbe stata costretta ad avviare la procedura di infrazione, di cui all'articolo 169 del trattato.

Indicava, comunque, di essere disposta ad esaminare con le autorità italiane ogni soluzione che, nulla togliendo al rispetto degli obblighi imposti dal trattato medesimo, tenesse conto degli interessi e degli obiettivi perseguiti dal Governo italiano.

Nel corso delle conversazioni svoltesi, da parte italiana è stato sottolineato che la disposizione in parola aveva trovato la sua origine nella entità del *deficit* italiano negli approvvigionamenti petroliferi e nelle anomalie dei traffici speculativi che avevano determinato gravi carenze nel settore del gasolio.

È stato, quindi, ribadito che la disposizione stessa non tende in alcun modo a restringere le esportazioni bensì unicamente a limitare il consumo interno del gasolio e che, per altro, sono stati assunti contatti con l'amministrazione doganale francese per l'adozione di una cooperazione amministrativa atta a combattere i fenomeni speculativi e ad arrecare

un contributo significativo alla soluzione del problema.

Da parte comunitaria è stato, però, obiettato che pur non potendosi contestare che con tali misure si è inteso limitare il consumo del gasolio e che tale risultato è stato raggiunto, le misure stesse appaiono sproporzionate ed ingiustificate in quanto hanno l'effetto di restringere o scoraggiare le esportazioni e, conseguentemente, di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.

Esse, inoltre, non solo comportano una violazione delle norme comunitarie e rischiano di costituire un precedente, ma generano anche delusione e pessimismo nei cittadini comunitari che transitano attraverso le frontiere comuni, originando così pregiudizi nei confronti dell'immagine comunitaria.

Per queste considerazioni, il predetto esecutivo comunitario ha confermato l'intenzione di investire della questione la Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 169, secondo comma, del citato trattato, qualora il Governo italiano non prenda le necessarie misure per conformarsi al parere motivato nel frattempo emesso.

* * *

Tutto ciò premesso, allo scopo di evitare un giudizio di sicura condanna da parte della Corte di giustizia e tenuto anche conto che l'evoluzione della situazione petrolifera non rende più attuali le misure di che trattasi, il disegno di legge è inteso alla loro formale abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, è abrogato.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.